

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5821 Anno 2013

Presidente: SERPICO FRANCESCO

Relatore: SERPICO FRANCESCO

Data Udienza: 15/01/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SFRAGANO GIACOMO N. IL 06/09/1988

avverso l'ordinanza n. 4971/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
01/10/2012

sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. FRANCESCO SERPICO;
~~lette~~sentite le conclusioni del PG Dott. **A.G. PODARONI** intese
al rigetto del ricorso;

Udit i difensori Avv.;

Corte di Cassazione



RITENUTO in FATTO

e

CONSIDERATO in DIRITTO

Con l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 1-10-2012, in accoglimento dell'appello preposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere avverso l'ordinanza del GIP di tale Tribunale in data 20-6-2012, con la quale era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SPRAGANO GIACOMO ^{per} il reato di trasporto e detenzione a fine di spaccio di hashish, con quella degli arresti domiciliari, veniva applicata al predetto la custodia cautelare in carcere per i fatti contestati, ravvisando un concreto pericolo di recidiva, stante le negative circostanze e modalità di tali fatti in relazione all'allarmante quantitativo ponderale dello stupefacente ed ad un precedente specifico gravante su detto imputato, la cui durata minima del preesistente non era indice di apprezzabile dato modificativo dello stato di fatto e dà diritto legittimante l'originaria misura cautelare più severa.

Avverso tale decisione lo SPRAGANO ha proposto ricorso per cassazione e, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ha addotto, a motivi del gravame, l'evidente mancanza o manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art.606 lett.e) in relazione all'art.274 lett.c) cpp., posto che, con l'impugnato provvedimento, non si erano affatto individuati né indicati i motivi specifici supportanti l'asserita necessità di ricorrere alle aggravamento della misura per la tutela dell'asserito pericolo di recidiva, eludendo il ragionamento logico-giuridico correttamente svolto dal GIP del Tribunale sammaritano, a giustificazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ugualmente idonea alla tutela del paventato pericolo di recidiva, tanto più che il luogo in cui detta misura doveva essere riferita era lontano da quello in cui sono stati accertati i fatti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro non immuni da caratteri di evidente sommarietà.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 Reg.Esec. cpp.

Ed invero, contrariamente alla censura difensiva, il provvedimento impugnato si è fatto motivato carico di rappresentare gli elementi oggettivi e soggettivi che, in convergenza logico-giuridica, hanno disegnato dell'imputato, già condannato in I° grado per il fatto contestatogli, come soggetto di allarmante capacità criminogena, in rapporto alle circostanze e modalità dei fatti, segnatamente riferiti a trasporto e detenzione di un assai apprezzabile dato ponderale di droga, intuibilmente legittimante, in punto di logica, un altrettanto vasto ed allarmante giro di spaccio di tale sostanza. A tanto non è sfuggito ai giudici del riesame del Tribunale napoletano di richiamare il precedente specifico gravante sul ricorrente, ed ulteriore ed evidente, quanto logica conferma della sua proclività a delinquere, non altrimenti tutelabile in punto di pericolo concreto di recidivanza se non con la misura intramuraria più severa, tanto più che la zona di azione non è data escludere poter essere quella riferita alla misura degli arresti domiciliari, come significativamente vi è richiamo a fol.3 dell'ordinanza impugnata. Il modesto decorso del tempo di presofferto non giova a modificare, in punto di adeguatezza della misura e proporzionalità della stessa ex art.275 cpp., una ragionevole ostatività all'inasprimento della misura cautelare.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 Reg.Esec.cpp. Così deciso in Roma, il 15-01-2013

IL PRESIDENTE EST.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione